

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2174/90 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 1990**

sull'applicazione della decisione n. 1/90 del Consiglio di associazione CEE-Malta che modifica, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 89/208/CEE del Consiglio, del 27 febbraio 1989, relativa alla conclusione del protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità ⁽¹⁾ ha stabilito il regime applicabile dal 1° aprile 1989 agli scambi della Spagna e del Portogallo con Malta;

considerando che, in applicazione dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa ⁽²⁾, il Consiglio di associazione CEE-Malta ha adottato la decisione n. 1/90, che modifica il protocollo per tener conto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla comunità;

considerando che occorre applicare tale decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 1/90 del Consiglio di associazione CEE-Malta è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. CARLI

⁽¹⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 11.